

CASSAZ. SEZ. 2 SENT. 0847 DEL 31/03/66

L'accertamento della natura esecutiva o meno del progetto elaborato dal professionista, ai fini della liquidazione dell'onorario stabilito dalla corrispondente tariffa, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, come tale insindacabile in Cassazione, ove sia esercitato senza errori logico-giuridici. L'approvazione dei competenti organi comunali importa la verifica del tipo e delle caratteristiche tecniche della costruzione allo scopo di stabilire l'osservanza o meno delle norme di edilizia e di ornato pubblico, previste dalle leggi speciali o dai regolamenti edilizi comunali e non incide sulla distinzione tra progetto di massima e progetto esecutivo al fine della determinazione degli onorari professionali.

Ai fini della legge 2 marzo 1949 n.143, relativa alla tariffa professionale degli ingegneri e architetti e della legge 2 marzo 1949 n.144, riflettente i geometri, per progetto di massima o sommario si intende quello che contiene le indicazioni indispensabili ad esprimere nelle sue linee essenziali l'idea dell'autore, in guisa da consentire una valutazione orientativa dell'opera senza scendere al dettaglio delle singole parti. Per progetto esecutivo invece, deve intendersi quello che offre lo sviluppo particolareggiato dell'opera ideata, l'elencazione dei singoli lavori, i dati e i calcoli necessari alla sua attuazione. Pertanto, nella ipotesi di progettazione di una opera edilizia, il progetto esecutivo deve comprendere il piano, redatto e compilato a regola d'arte, dei lavori relativi alla parte muraria, come ad ogni altra parte dell'edificio, scale, impianti elettrici e di riscaldamento, ascensore, ecc.